

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli"

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli"

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 13/2010**

**01 Settembre 2010(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

NUOVI OBBLIGHI A CARICO DELL'AUTOSTRASPORTATORE. ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEVE CONSEGNARE AL COMMITTENTE UN ATTESTATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) RILASCIATO DAGLI ENTI PRVIDENZIALI IN DATA NON ANTERIORE A TRE MESI.

***DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2010 CONVERTITO CON MOD. IN LEGGE 4 AGOSTO 2010 N. 127.***

**E così, per gli autotrasportatori, dopo le determinazioni ministeriali di infittire i controlli, con particolare riferimento all'orario di lavoro degli autisti ed al riposo giornaliero, interviene una nuova disposizione contenuta nella legge 4 Agosto 2010 n. 127. E' la legge di conversione del Decreto Legge 6 Luglio 2010 n. 103 ("Disposizioni Urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo") nel cui iter di conversione è stato inserito l'art. 1 bis che va ad integrare le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 83 bis della legge 112/2008 prevedendo che il vettore (id: l'autotrasportatore), all'atto della conclusione del contratto, deve**

**consegnare al committente un attestato di regolarità contributiva (noi pensiamo che possa andar bene anche il D.U.R.C.) rilasciato dagli istituti previdenziali in data non anteriore a tre mesi.**

ESCLUSIONE DALL'IRAP IN CASO DI ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE MA ATTENZIONE ALLE SPESE ED AI COSTI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. SE ELEVATI SONO INDICE DI ATTIVITA' ORGANIZZATA E PERCIO' SOTTOPOSIZIONE ALL'IMPOSTA. LO HA SANCITO LA CORTE DI CASSAZIONE.

**CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA N. 18704 DEL 13 AGOSTO 2010**

E' noto ai colleghi che non si è soggetti all'IRAP(l'imposta più odiata dagli italiani) nel caso in cui non si abbia un'autonoma organizzazione. E' altrettanto chiaro, poi, che tale affermazione richiede una "probatio diabolica" poiché difficilmente il fisco accetta tale requisito se non supportato da prova rigorosa. Da qui l'ingolfamento delle Commissioni Tributarie e della Cassazione- Sezione Tributaria.

E così registriamo un altro interessante principio sancito dalla S.C. di Cassazione – Sezione Tributaria- con la sentenza n. 18704 del 13 agosto 2010 che ha cassato una decisione favorevole ad un contribuente della Commissione Tributaria Regionale appellata dall'Amministrazione Finanziaria presso il Giudice di legittimità. La motivazione del ricorso in Cassazione è semplicissima: la Commissione Tributaria Regionale non poteva ritenere inesistente il requisito dell'autonoma organizzazione di un piccolo professionista senza dar conto della circostanza, comunque evidenziata dall'Amministrazione, che nelle dichiarazioni dei redditi erano esposte spese di notevole ammontare.

**La Cassazione ha accolto questo rilievo affermando che la Commissione Tributaria Regionale " non ha dato conto dell'iter logico sulla base del quale è pervenuto al giudizio di non imponibilità e, in particolare, non ha mostrato di tenere in alcun conto gli elementi, pur significativi, evidenziati dall' ufficio": i costi elevati delle spese inserite in dichiarazione dal contribuente.**

Tali "notevoli" spese possono essere in antitesi con l'asserita assenza di autonomia organizzativa. Da qui la cassazione della pronuncia ed il rinvio in Commissione Tributaria Regionale che dovrà tener conto di questa nuova indicazione.

Se vogliamo, il principio in informativa è più che giusto: **non si può essere piccoli professionisti o piccoli imprenditori (e vantare l'assenza di una autonoma organizzazione) e poi evidenziare costi e spese di notevole entità.**

PROSSIMI ADEMPIMENTI ENPACL NEL MESE DI SETTEMBRE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA DELL'ANNO 2009 PAGANDO UNA SANZIONE RIDOTTA DI SOLI € 40,00 E DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% RELATIVO ALL'ANNO 2009.

Il 30 Giugno scorso è scaduto il termine edittole per inviare all'ENPACL, attraverso il servizio online, la dichiarazione annuale del volume di affari ai fini IVA relativa al periodo di imposta 2009 allo scopo di consentire la determinazione ed il controllo del contributo INTEGRATIVO del 2% e di ciò vi avevamo già notiziato attraverso la rubrica ENPACLINFORMA.

**Il Regolamento del nostro Ente di Previdenza prevede che l'adempimento entro il 30 Settembre prossimo (in via telematica ovvero per posta ad ENPACL-Casella Postale 146- Sondrio) consentirà l'irrogazione della sanzione amministrativa ridotta (€ 40,00) in luogo di quella edittole di € 200,00 evitando, peraltro, il deferimento al Consiglio dell'Ordine competente per territorio per l'apertura del prescritto procedimento disciplinare.**

Sempre entro il 30/9/2010, giovedì, è fissata, per tutti gli iscritti all'ENPACL, l'edittole scadenza del versamento di tale contributo aggiuntivo 2% su volume d'affari ai fini IVA 2009 mediante l'utilizzazione unicamente dei bollettini MAV in corso di spedizione o reperibili nell'area riservata agli iscritti ai servizi ENPACL ONLINE.

L'INPS CHIARISCE LE MODALITA' DI CONGUAGLIO DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO SPETTANTE SULLE EROGAZIONI DEI PREMI DI SECONDO LIVELLO AVVENUTE NELL'ANNO 2009. IL TUTTO DEVE AVVENIRE ENTRO IL 16/11/2010 (PERIODO DI PAGA OTTOBRE E FLUSSO UNIAMENS OTTOBRE).

***MESSAGGIO INPS DEL 17 AGOSTO 2010 N. 21389***

**Importante MSG dell'INPS, cui vi rimandiamo integralmente, atteso il carattere informativo della presente rubrica, in materia di conguaglio del beneficio contributivo spettante sulle erogazioni del premio di risultato (o salario**

**partecipativo) nel 2009 per il raggiungimento degli obiettivi di produttività, qualità, redditività ecc. concordati fra datori di lavoro ed OO.SS. nei c.d. contratti di II° livello e depositati presso la D.P.L.**

I datori di lavoro che, a seguito di istanza telematica all'INPS di tale erogazione con indicazione degli estremi del deposito alla D.P.L. del relativo contratto, hanno ricevuto (anche attraverso i loro intermediari della trasmissione) l'esito positivo della stessa dovranno procedere a conguagliare i benefici contributivi spettanti **entro il termine massimo del 16 Novembre prossimo a decorrere dal periodo di paga di Agosto 2010.**

**Il messaggio in informativa indica i codici da indicare sul modello UNIEMENS per i benefici contributivi (previsti dalla legge 247/2007) in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori (id: la quota a loro carico su tali erogazioni).**

INTESA QUINQUENNALE FRA AGENZIA DELLE ENTRATE ED INAIL PER LA CONDIVISIONE DI BANCHE DATI E DI STRATEGIE COMUNI PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE-CONTRIBUTIVA.

L'11 Agosto scorso è stata sottoscritta fra l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate un Protocollo di Collaborazione che prevede la condivisione delle rispettive banche dati ed una comune strategia per la lotta congiunta all'evasione fiscale- contributiva.

**Il tutto avrà inizio dal 1 settembre 2010.** La finalità, come si diceva, è quella di porre in essere strumenti comuni per la lotta all'evasione sia fiscale che contributiva. L'Istituto di Via Pastore metterà a disposizione dell'Agenzia i dati delle aziende, la loro classificazione in base all'attività dichiarata nel mentre quest'ultima consentirà all'Istituto di accedere a tutte le informazioni, ai fini di un comune monitoraggio circa l' effettiva attività svolta, relative agli studi di settore.

**Noi siamo contenti: da un lato viene, finalmente, ribadito il concetto di unicità della Pubblica Amministrazione (es. INAIL ed Agenzia delle Entrate) e, dall'altro, si tende a debellare la piaga del lavoro nero che danneggia anche noi professionisti per chi non lo avesse compreso.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO **VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO, ANNA MARIA GRANATA**